

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE DR/2022/1688 del 28/04/2022 Firmatari: LORITO Matteo

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 3, comma 2;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il Regolamento per la partecipazione al Programma per il finanziamento della ricerca di Ateneo, emanato con D.R. n. 653 del 26/02/2018;

RITENUTO opportuno apportare modifiche al sopra citato Regolamento di Ateneo, al fine di disciplinare in maniera più snella ed organica la procedura per il finanziamento della ricerca di Ateneo ed assicurare così una più razionale ed equilibrata distribuzione delle risorse destinate al *Programma* in relazione alle finalità dello stesso;

VISTA la Delibera n. 18 del 27/01/2022 (EO n. 149 del 31/01/2022) con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, le modifiche del Regolamento di cui sopra, nel nuovo testo - ridenominato *Regolamento sul Programma per il finanziamento della ricerca di Ateneo* - allegato al presente Decreto;

VISTA la Delibera n. 84 del 27/01/2022 (EO n. 148 del 31/01/2022) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche del sopra citato Regolamento;

DECRETA

Il Regolamento per la partecipazione al Programma per il finanziamento della ricerca di Ateneo, emanato con D.R. n. 653 del 26/02/2018, è modificato e ridenominato Regolamento sul Programma per il finanziamento della ricerca di Ateneo, come nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente Decreto.

Il suddetto *Regolamento sul Programma per il finanziamento della ricerca di Ateneo* entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e, da detta data, sostituisce quello emanato con il sopra citato D.R. n. 653/2018.

IL RETTORE
Matteo LORITO



Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori Il Dirigente della Ripartizione dott. Francesco BELLO Unità organizzativa responsabile del procedimento: Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari Il Responsabile del procedimento: Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



REGOLAMENTO SUL PROGRAMMA PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA DI ATENEO

Art. 1 - Finalità

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso al «Programma di finanziamento della ricerca di Ateneo» (successivamente Programma).
- 2. Il Programma ha lo scopo di:
- > sostenere la ricerca dei Professori e Ricercatori che, per la specificità delle tematiche di loro interesse e/o per la limitatezza delle risorse pubbliche destinate alla ricerca, hanno difficoltà a sviluppare le proprie progettualità;
- > incoraggiare le fasi iniziali di nuovi progetti di ricerca in maniera che, sulla base dei risultati preliminari ottenuti, possano con successo competere per l'assegnazione di risorse messe a disposizione da Enti finanziatori pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- > promuovere ricerche interdisciplinari che coinvolgano Professori e Ricercatori di Dipartimenti ed aree culturali diverse;
- Favorire la creazione di condizioni che conducano al miglioramento dei risultati della valutazione della qualità della ricerca svolta dall'Ateneo.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

- 1. Possono partecipare, in qualità di proponenti o co-proponenti, al bando per l'assegnazione del finanziamento esclusivamente Professori e Ricercatori dell'Ateneo, inclusi i Ricercatori a tempo determinato (RTD), che soddisfino i seguenti requisiti:
- a) Non sono titolari di altri finanziamenti per la ricerca, né lo sono stati nei due anni precedenti la scadenza del bando, ivi compresi quelli gestiti da altre istituzioni, e abbiano la disponibilità di mesi-persona richiesta per la durata prevista del progetto. Non devono inoltre essere titolari di eventuali fondi derivanti da economie di gestione di importo residuo complessivamente superiore a € 10.000 alla data di scadenza del bando. Non sono motivo di esclusione eventuali finanziamenti derivanti dai contributi per la ricerca dipartimentale messi a disposizione, annualmente, dall'Ateneo e i finanziamenti ministeriali per i ricercatori ai sensi della Legge 232/2016.
- b) La permanenza in servizio prevista alla scadenza del bando ha durata non inferiore a quella del progetto; nel caso dei RTD, la durata del progetto può invece essere anche superiore alla durata residua del contratto, tenendo conto di guanto specificato all'Art. 6, comma 3;
- c) Non hanno goduto di un finanziamento, nell'ambito di questo stesso Programma, nei tre anni precedenti, ovvero nell'ultima tornata di questo Programma laddove questa si sia verificata oltre tre anni prima.
- 2. Ogni proponente e/o co-proponente può presentare esclusivamente una sola proposta progettuale e far parte di un'unica compagine progettuale.
- 3. Sono esclusi dalla partecipazione coloro che, nei tre anni precedenti il bando abbiano ricevuto una valutazione ex post negativa per un precedente finanziamento assegnato nell'ambito di questo stesso Programma; sono altresì esclusi coloro che, nei cinque anni precedenti il bando, abbiano rinunciato volontariamente a completare un progetto finanziato nell'ambito di questo stesso Programma.
- 4. La proposta progettuale non è ammessa a valutazione qualora il proponente o anche uno solo dei coproponenti ricada in uno dei motivi di esclusione di cui ai precedenti commi.
- 5. Ogni proposta progettuale può prevedere la partecipazione, in qualità di aggregato, anche successivamente all'attribuzione del finanziamento, di altri Professori, Ricercatori e/o studiosi dell'Ateneo, per i quali non valgono le condizioni di cui ai precedenti commi. Il profilo scientifico degli aggregati, se già presenti nella proposta, non è oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del finanziamento.





Art. 3 - Tipologie di progetti finanziabili

- 1. Il Progetto per il quale si richiede il finanziamento:
- a) deve avere una durata compresa tra un minimo di due anni e un massimo di tre;
- b) non deve essere parte o estensione di un progetto in corso già finanziato da altre fonti;
- c) prevede un finanziamento complessivo non superiore ad un importo massimo deliberato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) e indicato nel bando, proporzionale alla durata del progetto e diversificato per tipologia, così come specificato al comma 2.
- 2. Sono previste tre tipologie di progetti:
- ➤ Tipologia A: progetti che, nel corso del triennio antecedente alla scadenza del bando, sono stati presentati ad altri bandi competitivi da parte dal proponente, in qualità di investigatore principale, e siano stati valutati positivamente da revisori indipendenti, senza però accedere al conseguente finanziamento per mancanza di risorse. Saranno ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, prima i progetti presentati in bandi internazionali, poi quelli in bandi nazionali e infine quelli in bandi locali o di ateneo, con l'esclusione dei bandi relativi a questo stesso Programma. All'interno di ciascuna categoria di bando, si seguirà l'ordine di valutazione riportata, con le opportune normalizzazioni. L'impegno richiesto al proponente è pari a 3 mesi-persona all'anno.
- ➤ Tipologia B: progetti di ricerca originali presentati da un gruppo formato da almeno tre coproponenti, che, all'atto di presentazione della domanda, ricoprano la posizione di Professore di II fascia o di Ricercatore dell'Ateneo. L'impegno richiesto a ciascuno dei co-proponenti è pari a 3 mesi-persona all'anno. Il finanziamento massimo per la tipologia B è uguale a quello per la tipologia A.
- ➤ Tipologia C: progetti per l'avvio di nuove attività di ricerca presentati da un singolo proponente che abbia preso servizio presso l'Ateneo come RTD da meno di tre anni alla data di scadenza del bando e che prima non ricopriva un'altra posizione di ruolo come ricercatore presso l'Ateneo. L'impegno richiesto al proponente è pari a 1 mese-persona all'anno. Il finanziamento massimo dei progetti di questa tipologia C è pari a metà di quello fissato per le tipologie A e B e non può essere utilizzato per finanziare assegni di ricerca.

Art. 4 – Distribuzione risorse

- 1. Le risorse messe a disposizione dall'Ateneo sono distribuite tra le diverse tipologie indicate all'Art. 3, comma 2, con Delibera del Consiglio d'Amministrazione, sentito il Senato Accademico, garantendo in ogni caso che almeno metà del fondo sia destinato alla tipologia B.
- 2. Relativamente ai progetti di tipologia A, laddove presente, sarà finanziato almeno un progetto per ciascuna delle aree CUN. Relativamente ai progetti di tipologia B e C, ciascun progetto dovrà indicare una macro-area culturale di riferimento, o prevalente, tra le seguenti:
- 1) Scienze Matematiche e Informatiche, Fisiche, Chimiche e Geologiche (aree CUN 1-4);
- 2) Scienze Biologiche, Veterinarie e Agrarie (aree CUN 5,7);
- Scienze Mediche (area CUN 6);
- 4) Architettura e Ingegneria (aree CUN 8,9)
- 5) Scienze umane e sociali (aree CUN 10-14).

Le risorse da attribuire per la tipologia B e C saranno suddivise tra le 5 macro-aree in parti uguali. Laddove in una macro-area, a valle della valutazione, risultino risorse eccedenti quelle necessarie per finanziare i progetti giudicati finanziabili, queste saranno distribuite tra le altre macro-aree con il medesimo criterio.

Art. 5 - Bando e selezione dei progetti finanziati

1. A seguito della delibera del Consiglio d'Amministrazione che definisce le risorse messe a disposizione dall'Ateneo per il programma, il finanziamento massimo di cui all'Art. 3, comma 1, lettera c, la ripartizione tra le tipologie A, B e C come indicato all'Art. 4, comma 1, e l'importo del pagamento da attribuire ai revisori che verranno interpellati per la selezione dei progetti, come specificato all'Art. 5 comma 7, il Rettore emana un





bando di partecipazione alla selezione dei progetti, in accordo con quanto previsto dal presente Regolamento. Il bando specifica in particolare il modello con cui predisporre la proposta progettuale e la lingua in cui questa deve essere scritta, che potrà essere inglese o italiana a seconda dell'area CUN.

- 2. Il Rettore nomina una Commissione di coordinamento delle procedure di valutazione costituita da n. 11 membri, ossia due professori per ciascuna macro-area culturale, appartenenti ad aree CUN diverse eccettuato il caso della macro-area 3, e il Rettore stesso, o un suo delegato, che la presiede.
- 3. Relativamente ai progetti di tipologia A, la Commissione di coordinamento delle procedure di valutazione, dopo aver accertato, sulla base della documentazione presentata, che i progetti siano stati valutati da revisori anonimi e siano stati giudicati finanziabili, formula un'unica graduatoria sulla base della tipologia di bando e della valutazione eventualmente normalizzata già ottenuta da ciascun progetto, come specificato all'Art. 3, comma 2. Sono ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, i progetti nell'ordine di graduatoria, dopo aver garantito che venga finanziato almeno un progetto per ciascuna delle aree CUN per le quali sono presenti progetti di questa tipologia.
- 4. Per i progetti di tipologia B e C, la Commissione di coordinamento, avvalendosi anche di elenchi di revisori proposti da ciascun dipartimento, individua due revisori per ciascun progetto, esterni all'Ateneo, scelti in modo da essere competenti sullo specifico tema del progetto e privi di potenziali conflitti d'interesse legati a rapporti scientifici recenti con i proponenti. L'identità dei revisori resta riservata. I revisori devono preliminarmente sottoscrivere una dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse e di non divulgazione dei contenuti delle proposte progettuali visionate.
- 5. Ciascun revisore, al termine della sua analisi, dovrà inviare una breve relazione sul progetto valutato e rispondere ad un questionario standardizzato con l'indicazione di punteggi compresi tra 0 e 5 per ciascuno dei seguenti elementi: (i) creatività, originalità e potenziale impatto della proposta in termini di creazione di nuova conoscenza (peso 50%); (ii) fattibilità della metodologia proposta, anche in relazione al piano finanziario (20%); (iii) qualificazione scientifica dei proponenti (30%). Se i punteggi totali dei due revisori differiscono per non più di 1,5 punti su 5, allora si definisce il punteggio complessivo del progetto come media dei punteggi dei due revisori. Altrimenti viene interpellato un terzo revisore e, una volta acquisita la relativa valutazione, viene scartato il punteggio che si allontana maggiormente dalla media degli altri due. Il punteggio finale del progetto è quindi ottenuto come media dei punteggi delle due valutazioni restanti. I progetti sono considerati finanziabili se il punteggio finale così ottenuto è pari ad almeno 2 punti su 5.
- 6. La Commissione di coordinamento formula una graduatoria distinta per ciascuna macro-area culturale e per ciascuna delle tipologie B e C di cui all'articolo 2. In presenza di rilievi espliciti sul piano finanziario di un progetto da parte dei revisori, il finanziamento attribuito può essere rideterminato con delibera della Commissione di coordinamento. I progetti finanziabili che rientrano interamente nel budget disponibile per ciascuna graduatoria vengono quindi finanziati. I progetti finanziabili il cui finanziamento rientra solo parzialmente nel budget disponibile di ciascuna graduatoria distinta vengono collocati in un'altra graduatoria unica, ordinata sulla base della percentuale di finanziamento che veniva coperta nelle graduatorie distinte, e vengono quindi finanziati in tale ordine fino ad esaurimento del budget complessivo. In caso di parità prevale il progetto con il punteggio più alto e in caso di ulteriore parità prevale il progetto con età media dei proponenti più bassa.
- 7. I revisori ricevono dall'Ateneo un compenso, nella misura deliberata dal CdA, commisurato al numero di progetti da valutare complessivamente, oltre ad un compenso base forfettario in relazione al tempo che il revisore dovrà dedicare per apprendere le modalità di valutazione.
- 8. Le relazioni e valutazioni dei revisori vengono inviate ai proponenti al termine della procedura di selezione, preservandone l'anonimato. Le graduatorie di cui ai commi 3 e 6 sono pubblicate sul sito internet dell'Ateneo. Nel caso dei progetti non finanziati, questi vanno inclusi nelle graduatorie pubblicate con un codice identificativo e il titolo, ma senza includere il nome dei proponenti.





Art. 6 – Regole relative ai progetti finanziati e in corso di svolgimento

- 1. All'atto dell'attribuzione del finanziamento si verifica nuovamente la sussistenza del requisito di cui all'Art. 2 comma 1 lettera a e in caso di perdita del requisito da parte del proponente, o di anche uno solo dei co-proponenti, l'intero finanziamento viene annullato e il budget disponibile viene riutilizzato sulla stessa graduatoria da cui proveniva. I fondi attribuiti ai progetti sono gestiti dai proponenti o coproponenti presso i dipartimenti di afferenza. Nel caso di co-proponenti afferenti a dipartimenti diversi, la ripartizione tra i dipartimenti è specificata nel progetto stesso.
- 2. I Professori/Ricercatori assegnatari di un finanziamento per la ricerca nell'ambito del presente Programma sono tenuti a compilare i time-sheet elettronici previsti dall'Ateneo per la rendicontazione del tempo impiegato sui progetti.
- 3. Nell'ipotesi di cessazione dal servizio del proponente o di tutti i co-proponenti durante l'esecuzione del progetto, questo viene interrotto e i fondi non spesi vengono restituiti all'Ateneo. Nel caso di cessazione di un singolo co-proponente, gli eventuali fondi residui di cui avesse titolarità vengono divisi, proporzionalmente al piano di riparto previsto dal progetto, tra i rimanenti co-proponenti. Sono, in ogni caso, fatti salvi i rapporti e gli impegni in essere finanziati sui fondi del progetto.
- 4. Nel caso in cui il proponente o uno dei co-proponenti rinunci volontariamente alla prosecuzione del progetto, senza cessare dal ruolo, il finanziamento del progetto verrà decurtato proporzionalmente alla quota di mesi-persona non svolti e l'importo corrispondente alla decurtazione verrà restituito all'Ateneo. Qualora i fondi non spesi risultassero inferiori all'importo da restituire, il debito verso l'Ateneo verrà saldato dall'interessato non appena avrà la disponibilità di altri finanziamenti per la ricerca che prevedano costi generali o assimilati.

Art. 7 - Valutazione ex post dei progetti finanziati

- 1. I Professori/Ricercatori assegnatari di un finanziamento per la ricerca nell'ambito del presente Programma sono tenuti a presentare una relazione dettagliata sui risultati ottenuti e sulla diffusione degli stessi entro due anni dal termine del periodo di finanziamento.
- 2. La relazione viene analizzata dalla Commissione di coordinamento di cui all'art. 5, eventualmente reintegrata se alcuni dei suoi componenti non fossero più disponibili. Nei casi in cui i risultati del progetto siano stati pubblicati o accettati per la pubblicazione in Riviste/Collane appartenenti a categorie di rango superiore alla mediana secondo i criteri stabiliti nell'ultimo esercizio della VQR, con autori o coautori i Proponenti del progetto, la Commissione darà senz'altro parere positivo. Se i risultati non includono alcun prodotto di ricerca valutabile, la Commissione darà parere negativo. Negli altri casi, la Commissione formulerà un giudizio motivato anche avvalendosi del parere di esperti esterni, ove possibile coincidenti con i revisori utilizzati in fase di selezione.

